



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso nr. 2014 del 2011, proposto dal signor Domenico SMERIGLIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Saitta, Michele Salazar e Nazzareno Saitta, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza O. Tommasini, 20,

*contro*

il COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito,

*per l'ottemperanza*

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nr. 3876 del 18 maggio 2010, depositata il 21 giugno 2010, notificata il 15 ottobre 2010 e non eseguita dall'Ente debitore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;

Udita l'avv. Simona Maria Serena Salazar, in sostituzione dell'avv. Michele Salazar, per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il signor Domenico Smeriglio agisce per l'esecuzione del giudicato riveniente dalla decisione con la quale questa Sezione, in parziale riforma di precedente sentenza del T.A.R. della Calabria, ha condannato il Comune di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 144.847,82 oltre a interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni cagionati dal provvedimento di sospensione di lavori precedentemente assentiti, già annullato con altra decisione di questo Consiglio di Stato.

Al riguardo, l'istante precisa che pur essendo la predetta decisione (nr. 3876 del 2010) passata in giudicato e regolarmente notificata al Comune soccombente, e malgrado la successiva notifica di apposita intimazione a eseguire il *decisum* giurisdizionale, l'Amministrazione è rimasta completamente inerte.

Il Comune di Reggio Calabria, in effetti, non si è neanche costituito nella presente fase del giudizio per resistere al ricorso in ottemperanza, di modo che deve ritenersi provata l'inadempienza agli obblighi discendenti dal giudicato *de quo*.

Tale situazione induce la Sezione, in adesione a quanto espressamente richiesto dal ricorrente, a provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta* che provveda alla materiale corresponsione delle somme indicate nella citata decisione, sostituendosi all'Amministrazione inottemperante.

Tale Commissario viene individuato nella persona dell'Assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi della Regione Calabria, o di funzionario dallo stesso delegato,

cui viene assegnato per l'esecuzione dei necessari incombenzi un termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

A favore del Commissario *ad acta* è altresì liquidato un anticipo sul relativo compenso, in misura di euro 3000,00, da porre a carico del Comune di Reggio Calabria.

Le spese di fase seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)